

Piazza Tribunale, 1
Palazzo di Giustizia
3° piano, stanza 344
I - 39100 Bolzano (BZ)
www.ordineavvocati.bz.it

Gerichtsplatz 1
Justizpalast
3. Stock, Zimmer 344
I - 39100 Bozen (BZ)
www.anwaltskammer.bz.it

Tel. +39 0471 28 22 21
Fax +39 0471 27 22 29
info@ordineavvocati.bz.it
info@anwaltskammer.bz.it
C.F./Steuer-Nr. 80000070211



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLZANO
RECHTSANWALTSKAMMER BOZEN

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con delibera 19.06.1998
Con le modifiche introdotte 08.11.2002, 28.05.2003, 21.12.2010 e 26.05.2026



IL CONSIGLIO

Ritenuto di fissare in un Regolamento le modalità di svolgimento della pratica forense e del controllo della sua effettività da parte del Consiglio dell'Ordine;

visto il R.D.L. 17.11.1933 n.1578; il R.D. 22.01.1934 n. 37; la L.24.07.1985 n. 406; il D.P.R. 10.04.1990, n. 101 e le altre norme in tema di pratica forense;

d e l i b e r a

di approvare il seguente **Regolamento per lo svolgimento della pratica forense**, vincolante per gli iscritti al Registro Speciale dei Praticanti dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano.

Il Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua delibera, ad eccezioni dell'art.2 il quale si applicherà ai praticanti iscritti successivamente alla data odierna, e dell'art.3 il quale si applicherà ad ogni praticante con il semestre che inizierà per lui in data successiva a quella odierna.

Così deciso in Bolzano, l'8.11.2002

* * *

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE

1) Il Praticante è tenuto ad una assidua, preferibilmente quotidiana, frequenza dello studio, ed inoltre alla partecipazione alle udienze civili, penali e amministrative.

2) Il Praticante deve comunicare per iscritto, indicandone i giorni e gli orari, al momento della presentazione della domanda di iscrizione al Registro Speciale e, successivamente, in ogni caso di variazione dei dati antecedentemente forniti:

- a) se svolge una qualsiasi attività lavorativa, con carattere continuativo, anche autonoma, al di fuori della pratica forense;
- b) se detta attività risulta alle dipendenze di datore di lavoro privato o pubblico;
- c) se svolge la pratica per l'accesso ad altri Ordini professionali.

In questi casi la frequenza dello studio, oltre il tempo dedicato alle udienze, non può essere inferiore alle 20 ore settimanali, escluso il sabato e le ore serali dopo le ore 19.00.

Il Consiglio può assumere informazioni presso il datore di lavoro circa gli orari tenuti dal praticante e valuta la loro compatibilità con lo svolgimento della pratica forense.

3) Il praticante è tenuto a partecipare, annotandole nel libretto di pratica, a n. **20 udienze** per ogni semestre, di cui 7 (sette) penali, 7 (sette) civili, 3 (tre) amministrative e 3 (tre) a libera scelta.

Non sono riconosciute le udienze di mero rinvio.

Non possono essere annotate che 2 (due) sole udienze penali, civili e amministrative al giorno.

La partecipazione alle udienze deve riguardare quelle attinenti a pratiche trattate dal dominus e degli altri avvocati dello stesso Studio. Qualora il dominus non tratti tutte le materie (penale, civile e amministrativo) il praticante può rivolgersi per la frequenza delle udienze nelle materie non trattate ad altro professionista la cui nomina deve essere comunicata al Consiglio dell'Ordine e confermata dal secondo dominus.

Il praticante che non sia in grado di frequentare, per qualsiasi motivo, le tre udienze amministrative per semestre le può sostituire con la frequenza di una mattinata intera di udienze pubbliche del TAR per ogni semestre.

Sono riconosciute le udienze a trattazione scritta, purché sia dato atto della partecipazione attiva del praticante alla redazione della nota d'udienza.

Sono altresì riconosciute le udienze in videoconferenza ove la presenza del praticante venga attestata dal magistrato nel verbale d'udienza telematico e quest'ultimo venga allegato al libretto.

La partecipazione alle udienze civili deve essere certificata dal Giudice dell'udienza direttamente sul libretto di pratica; per le udienze penali e amministrative la certificazione avviene, sempre direttamente sul libretto di pratica, da parte Cancelliere o Segretario presente in udienza, al termine dell'udienza medesima.

4) Il Praticante deve allegare al libretto di pratica un elenco di almeno 6 atti processuali o contratti da lui redatti; almeno 5 (cinque) questioni giuridiche da lui esaminate ed infine 1 (una) relazione approfondita su una questione di diritto (sono escluse le copie degli atti processuali).

5) A completamento di ogni semestre di pratica il praticante è tenuto, a richiesta del Consiglio, a presentarsi per un colloquio con il Consigliere delegato a detto compito, avente ad oggetto valutazioni e chiarimenti sul tirocinio svolto.

6) Il Consiglio controlla, con i mezzi più opportuni ed idonei, la veridicità e l'effettività delle informazioni e delle notizie comunicate dai praticanti e dai titolari degli Studi.

6.1.) I praticanti iscritti a partire dal 01.11.2010 al registro speciale devono frequentare nel corso del biennio della pratica la scuola forense per la durata di un anno. La frequenza della scuola forense è obbligatoria e integrativa alla pratica forense.

La regolare frequenza della scuola forense e lo svolgimento delle prove scritte esonera il praticante dall'obbligo di allegare al libretto di pratica i scritti di cui all'articolo 4 del presente regolamento, secondo le direttive fissate a tale riguardo dalla commissione praticanti.

I praticanti che frequentano le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art.16 del d. lgsl. 398/1997 sono esonerati dalla frequenza della scuola forense. A coloro che frequentano le predette scuole di specializzazione per le professioni legali vanno comunque applicate le prescrizioni di cui al seguente art. 7, ultimo capoverso.

7) Il Consiglio può autorizzare il praticante a frequentare lo studio di un Avvocato di un altro Paese della Unione Europea, purché il professionista attesti lo svolgimento della pratica e la frequenza delle udienze, secondo le prescrizioni del presente regolamento.

Può essere inoltre, autorizzata la frequenza del "Gerichtsjahr", presso un'Autorità Giudiziaria estera, purché quest'ultima ne attesti l'assidua e regolare frequentazione e la relativa durata. Tali autorizzazioni sono consentite solo e unicamente dopo l'avvenuta iscrizione nel Registro Speciale e non possono superare complessivamente il periodo di un anno di pratica.

Il diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art.16 del d.lgsl. 398/1997 esonera il praticante dalla frequenza delle udienze e dello studio legale per la durata di un anno. Il praticante è tenuto a comunicare al Consiglio dell'Ordine il periodo per il quale intende avvalersi di tale esonero. Il praticante che, al termine della scuola di specializzazione non ottenga il diploma di specializzazione è, in tal caso, tenuto a integrare la pratica ritenendosi il periodo trascorso come causa legittima di sospensione della pratica.

8) La sospensione della pratica può essere riconosciuta dal Consiglio dell'Ordine, oltre che nell'ipotesi di cui all'articolo precedente, nei seguenti casi rigorosamente documentati:

- a) servizio di leva o servizio civile sostitutivo della leva per la durata della chiamata;
- b) per grave malattia invalidante o maternità, per la durata da stabilire secondo le particolari condizioni del caso.

La sospensione in tal modo riconosciuta non produce gli effetti di cui all'art.4 R.D. 22.01.1934, n.37.

9) Il Professionista presso il quale il praticante svolge la pratica ha il dovere di seguirlo in maniera effettiva sia nello svolgimento dell'attività nello studio, come nella frequenza delle udienze. Oltre all'insegnamento delle

tecniche professionali, egli è tenuto anche a indurre il praticante all'osservanza dei principi della deontologia professionale, in particolare nei rapporti con magistrati e colleghi.

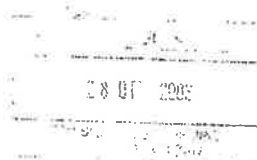
Il dominus ha il dovere di verificare e confermare la veridicità delle relazioni e del contenuto del libretto di pratica con la sottoscrizione del libretto e delle dichiarazioni rese al Consiglio.

Il dominus è impegnato sul suo onore e nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà all'osservazione dei suddetti doveri; la violazione dei doveri costituisce grave infrazione disciplinare.

Il dominus è inoltre tenuto ad agevolare i praticanti nella partecipazione a corsi di formazione professionale, anche finalizzati alla preparazione all'esame di avvocato. Per consentire una pratica effettiva, il dominus è obbligato a mettere a disposizione del praticante idoneo posto di lavoro adeguatamente attrezzato. In ogni caso è opportuno che ciascun professionista non accolga più di 2 praticanti contemporaneamente.

10) L'inosservanza, da parte del praticante, delle disposizioni del presente regolamento ed in particolare anche l'omissione o la non veridicità delle comunicazioni ed informazioni richieste determinano la mancata convalida del semestre o dei semestri di competenza e possono essere fonte di addebito disciplinare.

Bolzano, lì 08.06.2026



Roma, 24 ottobre 2003

Ill.mi signori avvocati
Presidenti dei Consigli dell'ordine,
e, p.c.,
Ill.mi sig.ri Consiglieri nazionali
LORO SEDI

n. 30-B/2003

Caro Presidente,

con sempre maggiore frequenza il Consiglio nazionale riceve richieste di parere in ordine all'interpretazione del quadro normativo relativo alle Scuole di specializzazione per le professioni legali, con particolare riguardo alla questione della valenza del diploma rilasciato da tali Scuole, nonché ai rapporti con la disciplina vigente in tema di pratica professionale. Le richieste rivestono carattere di urgenza, attesa l'imminenza della prossima sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione.

Il quadro normativo esaminato consta delle seguenti fonti: la legge 15 maggio 1997, n. 127, e, in particolare, l'art. 17, commi 113 e 114, e le successive modificazioni; il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e, in particolare, l'art. 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali e le successive modificazioni; il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali; il regolamento adottato con decreto del Ministro per la giustizia 21 dicembre 1999, n. 537.

concernente l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali; il regolamento adottato con decreto del Ministro per la giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, pubblicato in G.U. serie generale n. 25 del 30-1-02, concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile.

Da ultimo, trattando appositi quesiti inoltrati dai COA di Modena, Bolzano e Cagliari, su proposta della Commissione consultiva, il Consiglio nazionale ha deciso l'adozione di una circolare che, per l'evidente interesse generale, viene inviata a tutti i Consigli, onde promuovere, nei limiti delle rispettive autonomie e responsabilità, indirizzi per quanto possibili uniformi sul territorio nazionale, ed evitare i rischi di disparità di trattamenti che certo non gioverebbero all'immagine della categoria, e al prestigio delle istituzioni forensi.

Mi prego pertanto di trasmetterTi il seguente parere, sperando che possa esserTi utile ai fini dell'esercizio delle attribuzioni di legge.

"Il presente parere trae spunto da alcuni specifici quesiti attinenti le Scuole di specializzazione per le professioni legali, la valenza del diploma rilasciato, e i rapporti tra la frequenza delle Scuole stesse e la pratica professionale.

Più specificamente, i dubbi di carattere pratico che si sono posti sono i seguenti:

- a) quando chi frequenta le scuole in oggetto debba iscriversi al registro dei praticanti;
- b) se chi si iscrive al registro dopo l'ottenimento del diploma debba svolgere uno o due anni di pratica;

c) quando possa ottenere il certificato di compiuta pratica chi sia stato iscritto al registro entro l'ultima data utile ai fini del decorso del biennio di pratica (in genere, prima decade di dicembre).

Appare opportuno rispondere al quesito anche alla luce di precedenti orientamenti già espressi dalla Commissione consultiva del CNF (cfr. Parere reso al COA di Ancona, in data 6 maggio 2003) e dal Consiglio nazionale.

Ai sensi e per gli effetti del D.M. 11 dicembre 2001, n. 475, (in G.U. n. 25 del 30/1/02, p. 13), il diploma conseguito presso le Scuole di cui in oggetto esonera il praticante dal compimento di un anno di pratica professionale. La frequenza delle predette Scuole è ovviamente compatibile con l'eventuale compimento del periodo di pratica cd. "tradizionale" ed in particolare con la frequenza delle udienze. Con una diversa interpretazione, infatti, considerata la attuale durata biennale delle Scuole di specializzazione, si realizzerebbe un effetto del tutto ultroneo rispetto alla *ratio* della disciplina vigente, volta ad agevolare l'accesso alla professione per i laureati in giurisprudenza diplomati nelle scuole di specializzazione, giacché si finirebbe per estendere a tre anni il periodo di pratica forense, realizzando una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri praticanti. Il Consiglio dell'ordine competente sarà pertanto tenuto a rilasciare il certificato di compiuta pratica all'iscritto nell'apposito registro che esibisca, all'atto della richiesta, il citato diploma, e la documentazione comprovante l'effettuazione di un periodo di tirocinio professionale pari ad un anno, nell'ambito del quale il soggetto avrà assistito alle udienze nelle aule di giustizia ed avrà compiuto le altre attività prescritte dalla legge (come risulterà dal libretto della pratica, recante le relative attestazioni dell'avvocato "dominus"). Nel corso del periodo rispetto al quale il praticante intende far valere il titolo del diploma di specializzazione, e nel cui ambito, pertanto, non assisterà alle udienze e non frequenterà lo studio

legale, il Consiglio dell'ordine competente non potrà eccepire allo stesso praticante l'interruzione della pratica.

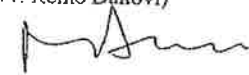
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, il periodo complessivo di formazione post laurea del praticante non può essere inferiore a due anni solari, e che solo il possesso del diploma, e non la mera frequenza delle Scuole di specializzazione, comporta l'effetto favorevole di cui al DM citato. Ove pertanto l'iscritto alla Scuola non dovesse ottenere il diploma, potrà tutt'al più avvalersi della previsione di cui al DPR 101/1990, art. 1, comma 3: la frequenza di un corso post-universitario esonera infatti il praticante dalla sola frequenza dello studio (e non dalle udienze) per il periodo di un anno.

Sulla base di queste premesse:

- a) non pare assumere rilievo alcuno il momento specifico nel quale il soggetto si iscrive al registro dei praticanti; la scelta di tale momento è infatti rimessa all'autonomia individuale, anche se è ovvio che converrà all'interessato iscriversi quanto prima possibile;
- b) chi si iscriva al registro dei praticanti dopo aver conseguito il diploma di specializzazione dovrà svolgere un anno intero di pratica forense;
- c) salvo il caso che precede, chi ha ottenuto l'iscrizione nel registro praticanti entro l'ultima data utile ai fini del decorso del biennio di pratica (in genere, prima decade di novembre) non potrà ottenere il certificato di compiuta pratica prima del decorso del biennio prescritto (prima decade del 2° anno successivo all'iscrizione nel registro dei praticanti)".

Colgo l'occasione per porgerTi i miei saluti più cordiali.

(Avv. Remo Danovi)



ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 21.03.2003

IL CONSIGLIO (omissis da 1 a 17)

18)-Letta la comunicazione di alcuni Praticanti di essersi iscritti alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali di Trento e Verona e di avere iniziato la frequenza delle lezioni sin dal 10 gennaio 2003;

-preso atto che i medesimi praticanti dichiarano di volersi avvalere dell'esonero da un anno di pratica per un determinato periodo;

-visto che, contemporaneamente, essi, dato l'orario delle lezioni presso la Scuola di Specializzazione, dichiarano di rientrare nel regolamento per lo svolgimento della pratica (art. 2);

-vista la delibera del Consiglio Nazionale Forense del 28 settembre 2002, che esonera il praticante, che abbia ottenuto il diploma di specializzazione presso le scuole di cui all'art. 16 del d.lgs. 398/1997, dalla frequenza delle udienze e dello studio legale per la durata di un anno, obbligando il praticante di comunicare al Consiglio dell'Ordine il periodo per il quale intenda avvalersi dell'esonero, mentre in caso di mancato ottenimento del diploma al termine della frequenza della scuola di specializzazione il periodo di pratica deve essere integrato ai sensi e per gli effetti del d.p.d. 101/1990, ritenendosi il periodo di frequenza come causa legittima di sospensione della pratica;

-sottolineato che tale delibera è stata recepita da questo Consiglio nel regolamento per lo svolgimento della pratica forense deliberato l'8 novembre 2002 (art.7 comma 3);

ritenuto opportuno eliminare ogni dubbio interpretativo in ordine all'art.7 comma 3 del vigente regolamento della pratica;

-rilevato che i rapporti tra la pratica forense e la frequenza della scuola di specializzazione, come stabiliti dal Consiglio Nazionale Forense, non determinano l'incompatibilità tra la frequenza della scuola di specializzazione con lo svolgimento di pratica assidua e continuativa, a condizione che ciò venga reso possibile dal concreto orario applicato dalle singole scuole;

d e l i b e r a

la seguente circolare interpretativa, incaricando il Presidente della sua comunicazione a tutti gli iscritti:

La frequenza della scuola di specializzazione delle professioni legali di cui all'art. 16 del d. lgsl. 398/1997 è compatibile con lo svolgimento della pratica forense, a condizione che l'esercizio assiduo e continuativo della pratica sia possibile in relazione all'orario applicato dalle singole scuole. Resta fermo l'esonero stabilito dall'art.7 comma 3 del regolamento per lo svolgimento della pratica deliberato l'8 novembre 2002.

Il Praticante che intenda svolgere la pratica forense parallelamente alla frequenza della Scuola di Specializzazione delle professioni legali è pertanto tenuto a presentare relativa domanda al Consiglio dell'Ordine, dimostrando la compatibilità dello svolgimento della pratica con l'orario applicato dalla scuola.

(omissis)

Il Consigliere Segretario
f.to avv.Alberto VALENTI

Il Presidente
f.to avv.Gunther VINATZER

E` estratto autentico.
Bolzano, lì 10.04.2003

Il Presidente
(Avv.Gunther VINATZER)

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI AUSSCHUSS DER RECHTSANWALTSKAMMER
DI BOLZANO BOZEN**

Palazzo di Giustizia - P.za Tribunale, 1 Justizpalast - Gerichtsplatz 1

Tel. 0471 282221 Fax 0471 272229

Email: info@ordineavvocati.bz.it Email: info@anwaltskammer.bz.it

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA
DEL CONSIGLIO DEL
28.05.2003**

IL CONSIGLIO
(omissis da 1 a 23)

**AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DER
SITZUNG DES KAMMERRATES VOM
28.05.2003**

DER KAMMERRAT
(omissis von 1 bis 23)

**24) Modifica del Regolamento per lo
svolgimento della pratica**

Come è noto, l'art. 3 del regolamento per la pratica forense prevede l'obbligo di frequenza delle udienze, tra cui tre udienze per semestre al Tribunale Amministrativo. Siccome, di norma, il praticante può frequentare, ai fini della pratica, solo udienze del proprio dominus, è previsto anche che il praticante, se il dominus non eserciti in tutte le materie giuridiche (civile, penale, amministrativo), possa scegliere, sempre al solo fine di frequenza delle udienze, un secondo dominus.

Purtroppo questo regolamento si è rivelato inapplicabile per le udienze presso il Tribunale Amministrativo, sia per l'impossibilità di reperire in numero sufficiente avvocati amministrativisti che si prestassero ad accogliere praticanti, sia per l'impossibilità di accedere alle udienze in camera di consiglio.

**24) Änderung der Ordnung für das
Anwaltspraktikum**

Der Art. 3 der Ordnung für das Anwaltspraktikum sieht bekanntlich die Verpflichtung zum Besuch von Gerichtsverhandlungen vor, darunter drei Verhandlungen pro Semester beim Verwaltungsgericht. Da in der Regel der Rechtsanwaltsanwärter für das Praktikum nur Verhandlungen seines Dominus besuchen darf, ist auch vorgesehen, dass er, wenn der Dominus nicht in allen Rechtsgebieten tätig ist, für den reinen Verhandlungsbesuch einen zweiten Dominus wählen kann.

Leider hat sich diese Regelung für die Verhandlungen beim Verwaltungsgericht als unanwendbar herausgestellt, und zwar sowohl wegen der Unmöglichkeit, eine ausreichende Anzahl von Verwaltungsrechtlern zu finden, die Praktikanten annehmen wollen, als auch weil es nicht möglich ist, Verhandlungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit (in camera di consiglio) zu besuchen.

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI AUSSCHUSS DER RECHTSANWALTSKAMMER
DI BOLZANO BOZEN**

Palazzo di Giustizia - P.za Tribunale, 1 Justizpalast - Gerichtsplatz 1

Tel. 0471 282221 Fax 0471 272229

Email: info@ordineavvocati.bz.it Email: info@anwaltskammer.bz.it

Il Consiglio dell'Ordine ha quindi deliberato di inserire nell'art.3 del regolamento per lo svolgimento della pratica forense, prima dell'ultimo comma, il seguente ulteriore comma: ***"Il praticante che non sia in grado di frequentare, per qualsiasi motivo, le tre udienze amministrative per semestre, le può sostituire con la frequenza di una mattinata intera di udienze pubbliche del Tribunale Amministrativo, per ogni semestre."***

La norma entra in vigore con effetto immediato; nel periodo transitorio il Consiglio dell'Ordine valuterà caso per caso la frequenza delle udienze amministrative, comunque svolta, ai fini della convalida del semestre.

Der Kammerausschuss hat daher beschlossen, in den Art. 3 der Ordnung für das Anwaltspraktikum vor dem letzten Absatz folgenden weiteren Absatz einzufügen:

Der Rechtsanwaltsanwärter, der aus irgend einem Grund nicht in der Lage ist, die drei Verwaltungsverhandlungen pro Semester zu besuchen, kann diese durch den Besuch eines ganzen Vormittags der öffentlichen Verhandlungen des Verwaltungsgerichtes für jedes Semester ersetzen

Die Bestimmung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft; in der Übergangszeit wird der Kammerausschuss von Fall zu Fall den Besuch der Verwaltungsverhandlungen für die Bestätigung des Semesters beurteilen.

(omissis)

Il Consigliere Segretario/Der Kammersekretär
f.to gez. RA Avv. Dr. Alberto VALENTI

Il Presidente/Der Präsident
f.to gez. RA Avv. Dr. Gunther VINATZER



AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DER SITZUNG DES KAMMERRATES VOM 19.07.2011

(omissis)

Richtlinien zu den Art. 6.1 und 7 der Praktikumsordnung

Jene Praktikanten, welche die Anwaltsschule gemäß Art. 6.1. der Ordnung für das Anwaltspraktikum vom 19.06.1998 in der geltenden Fassung besuchen, sind von der Pflicht befreit, dem Praktikumsbüchlein die im Art. 4 der Ordnung für das Anwaltspraktikum vorgesehenen 5 Rechtsfragen sowie die vertiefte Ausführung über eine Rechtsfrage beizulegen, sofern sie im entsprechenden Semester, welches das Praktikumsbüchlein betrifft, die Ablegung von 6 schriftlichen Prüfungen im Rahmen der Anwaltsschule nachweisen können. Die Vorlage der Liste über die Abfassung von mindestens 6 selbst verfassten Prozessakten oder Verträgen bleibt aufrecht.

Auch die Praktikanten, welche die Spezialisierungsschulen für juristische Berufe nach Art. 16 des G.D. 398/1997 besuchen, sind von der Pflicht befreit, dem Praktikumsbüchlein die im Art. 4 der Ordnung für das Anwaltspraktikum vorgesehenen 5 Rechtsfragen sowie die vertiefte Ausführung über eine Rechtsfrage beizulegen, sofern sie im entsprechenden Semester, welches das Praktikumsbüchlein betrifft, die Ablegung von 6 schriftlichen Prüfungen im Rahmen der Spezialisierungsschule nachweisen können.

Sie sind von der Vorlage der Liste über die Abfassung von mindestens 6 selbst verfassten Prozessakten oder Verträgen für das Jahr befreit, in dem sie vom Besuch der Kanzlei befreit sind.

(omissis)

Der Kammersekretär
gez. RA Dr. Andrea PALLAVER

Der. Präsident
gez. RA Dr. Heiner NICOLUSSI-LECK



ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DD. 19.07.2011

(omissis)

direttive agli artt. 6.1 e 7 del Regolamento di pratica

I praticanti che frequentano la Scuola Forense ai sensi dell'art. 6.1. del regolamento per lo svolgimento della pratica del 19.06.1998 nel testo vigente, sono esonerati dall'obbligo di allegare al libretto di pratica gli scritti di cui all'art. 4 del regolamento (5 questioni giuridiche e una relazione approfondita), qualora possano dimostrare di aver svolto 6 prove scritte durante la Scuola Forense nel semestre di riferimento del libretto di pratica. Rimane fermo l'obbligo della presentazione dell'elenco di almeno 6 atti processuali o contratti.

Anche i praticanti che frequentano la Scuola di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 D.Lgs 398/97 sono esonerati dall'obbligo di allegare al libretto di pratica gli scritti di cui all'art. 4 del regolamento (5 questioni giuridiche e una relazione approfondita), qualora possano dimostrare di aver svolto 6 prove scritte durante la Scuola di Specializzazione nel semestre di riferimento del libretto di pratica. Sono altresì esonerati dall'obbligo di presentare l'elenco di almeno 6 atti processuali o contratti per quell'anno in cui sono esonerati dalla frequenza dello studio legale.

(omissis)

Il Consigliere Segretario
f.to Avv. Andrea PALLAVER

Il Presidente
f.to Avv. Heiner NICOLUSSI-LECK



ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 26.05.2026

IL CONSIGLIO

Sono presenti:

- | | | |
|---------------|-----------------------|---|
| 1. Avv.RA.Dr. | Karl PFEIFER | Presidente - Präsident |
| 2. Avv.RA.Dr. | Ivo DEOLA | Consigliere Segretario – Kammersekretär |
| 3. Avv.RA.Dr. | Annalisa ESPOSITO | Tesoriere – Schatzmeister |
| 4. Avv.RA.Dr. | Luca CRISAFULLI | Consigliere – Kammerrat |
| 5. Avv.RA.Dr. | Daniel Rudi ELLECOSTA | Consigliere - Kammerrat |
| 6. Avv.RA.Dr. | Andrea ESPOSITO | Consigliere – Kammerrat |
| 7. Avv.RA.Dr. | Nelly LESCIO | Consigliere – Kammerrat |
| 8. Avv.RA.Dr. | Angelika PLATTER | Consigliere – Kammerrat |
| 9. Avv.RA.Dr. | Lucia PERON | Consigliere – Kammerrat |

(omissis)

➤ Riduzione numero udienze di pratica – relatore Avv. Deola

03)- Sentita la relazione del Consigliere Avv. Deola, tenuto conto del fatto che da tempo le udienze sono diminuite e i praticanti hanno spesso difficoltà ad annotare nel libretto di pratica n. 30 udienze, questo Consiglio all'unanimità

delibera

di modificare ed integrare il regolamento di pratica come segue.

Il/la praticante è tenuto/a a partecipare, annotandole nel libretto di pratica, a 20 udienze per ogni semestre, di cui 7 (sette) penali, 7 (sette) civili, 3 (tre) amministrative e 3 (tre) a libera scelta. Non sono riconosciute le udienze di mero rinvio. Il/La praticante che non sia in grado di frequentare, per qualsiasi motivo, le tre udienze amministrative per semestre le può sostituire con la frequenza di una mattinata intera di udienze pubbliche del TAR per ogni semestre. Sono riconosciute le udienze a trattazione scritta, purché sia dato atto della partecipazione attiva del/della praticante alla redazione della nota d'udienza. Sono altresì riconosciute le udienze in videoconferenza ove la presenza del/della praticante venga attestata dal magistrato nel verbale d'udienza telematico e quest'ultimo venga allegato al libretto.

La modifica introdotta con la presente delibera si applica a tutti i semestri di pratica non ancora conclusi alla data della sua approvazione.

Der/die Praktikant/in ist verpflichtet, pro Semester an wenigstens 20 Verhandlungen, davon mindestens 7 (sieben) Strafverhandlungen, 7 (sieben) Zivilverhandlungen, 3 (drei) Verwaltungsverhandlungen und 3 (drei) Verhandlungen nach freier Wahl teilzunehmen und sie im Praktikumsbüchlein zu vermerken. Verhandlungen mit einfachen Vertagungen werden nicht anerkannt.

Der/die Praktikant/in, der/die aus irgendeinem Grund nicht in der Lage ist, die 3 Verwaltungsverhandlungen pro Semester zu besuchen, kann diese durch den Besuch eines ganzen Vormittags der öffentlichen Verhandlungen des Verwaltungsgerichtes für jedes Semester ersetzen.

Schriftlich durchgeführte Verhandlungen werden anerkannt, sofern dokumentiert wird, dass der/die Praktikant/in an der Abfassung der Verhandlungsnote aktiv mitgewirkt hat.“

Anerkannt werden auch Verhandlungen in Videokonferenz, sofern die Anwesenheit des/der Praktikanten/in in vom Richter im telematischen Verhandlungsprotokoll bestätigt und dieses dem Praktikumsbüchlein beigelegt wird.

Die mit diesem Beschluss eingeführte Änderung gilt für alle Praktikumssemester, die zum Zeitpunkt der Genehmigung noch nicht abgeschlossen sind.

Incarica la segreteria di comunicare con urgenza la presente delibera a tutti i praticanti ed a tutti gli iscritti.

(omissis)

Il Consigliere Segretario
f.to avv. Ivo DEOLA

Il Presidente
f.to avv. Karl PFEIFER

E' estratto autentico.
Bolzano, li 08.06.2026



Il Consigliere Segretario
avv. Ivo DEOLA

Piazza Tribunale, 1
Palazzo di Giustizia
3° piano, stanza 344
I - 39100 Bolzano (BZ)
www.ordineavvocati.bz.it

Gerichtsplatz 1
Justizpalast
3. Stock, Zimmer 344
I - 39100 Bozen (BZ)
www.anwaltskammer.bz.it

Tel. +39 0471 28 22 21
Fax +39 0471 27 22 29
info@ordineavvocati.bz.it
info@anwaltskammer.bz.it
C.F./Steuer-Nr. 80000070211



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLZANO
RECHTSANWALTSKAMMER BOZEN

ORDNUNG FÜR DAS ANWALTSPRAKTIKUM

**Verabschiedet mit Beschluss des Ausschusses der Rechtsanwaltskammer vom 19.06.1998
und nachfolgenden Abänderungen vom 08.11.2002, 28.05.2003, 21.12.2010 und 26.05.2026**



DER AUSSCHUSS

In Erwägung, in einer Ordnung die Art und Weise der Abwicklung des Anwaltspraktikums und der entsprechenden Kontrolle durch den Kammerausschuss festzulegen;

in Anwendung des Kgl.G.D. 17.11.1933 Nr. 1578; des Kgl.D. 22.01.1934 Nr. 37; des Gesetzes 24.07.1985 Nr. 406; des D.P.R. 10.04.1990 Nr.101 und der übrigen Normen auf dem Gebiet des Rechtsanwaltspraktikums;

b e s c h l i e ß t

die nachstehende **Ordnung der Abwicklung des Anwaltspraktikums** zu verabschieden, welche für die in das Sonderverzeichnis der Anwaltskammer Bozen eingetragenen Praktikanten bindend ist.

Die Ordnung wird am Tag nach ihrer Verabschiedung in Kraft treten, mit Ausnahme des Art.2, der auf die nach dem heutigen Tag eingetragenen Rechtsanwaltsanwärter anzuwenden ist, und des Art. 3, der für jeden Rechtsanwaltsanwärter mit dem Semester, das für ihn an einem Datum nach dem heutigen beginnt, angewendet wird.

So entschieden in Bozen, am 08.11.2002

* * *

ORDNUNG FÜR DAS ANWALTSPRAKTIKUM

1) Der Praktikant ist zu einem regelmäßigen, wenn möglich täglichen. Besuch der Kanzlei verpflichtet, und zusätzlich hat er die Pflicht, den Zivil-, Straf- und Verwaltungsverhandlungen beizuwohnen.

2) Der Praktikant muss bei Einreichen des Antrags auf Eintragung in das Sonderverzeichnis der Praktikanten und auch später bei jeder Änderung der vorher angegebenen Daten schriftlich mitteilen, wobei er die Tage und den Stundenplan anzugeben hat:

- a) ob er außerhalb des Anwaltspraktikums irgendeine dauerhafte auch autonome Arbeitstätigkeit ausübt;
- b) ob diese Tätigkeit in einem Anstellungsverhältnis zu einem privaten oder öffentlichem Arbeitgeber ausgeübt wird;
- c) ob er das Praktikum für die Zulassung zu einer anderen Kammer durchführt.

In diesen Fällen darf der Besuch der Kanzlei, zusätzlich zu der den Verhandlungen gewidmeten Zeit, nicht weniger als 20 Wochenstunden betragen, mit Ausschluß des Samstags und der Abendstunden nach 19 Uhr.

Der Kammerausschuss kann beim Arbeitgeber Informationen zum des vom Rechtsanwaltsanwärter eingehaltenen Stundenplan einholen und bewertet dessen Vereinbarkeit mit der Abwicklung des Anwaltspraktikums.

3) Der Praktikant ist verpflichtet, pro Semester an wenigstens **N. 20 Verhandlungen**, davon mindestens 7 (sieben) Strafverhandlungen, 7 (sieben) Zivilverhandlungen, 3 (drei) Verwaltungsverhandlungen und 3 (drei) Verhandlungen nach freier Wahl teilzunehmen und sie im Praktikumsbüchlein zu vermerken. Verhandlungen mit einfachen Vertagungen werden nicht anerkannt.

Es dürfen nicht mehr als 2 (zwei) Straf-, Zivil- und Verwaltungsverhandlungen pro Tag eingetragen werden.

Der Besuch der Verhandlungen muß sich auf solche des Dominus und der anderen Rechtsanwälte derselben Kanzlei beziehen. Wenn der Dominus nicht alle Rechtsgebiete behandelt (Straf-, Zivil- und Verwaltungssachen) kann der Rechtsanwaltsanwärter sich hinsichtlich des Besuches der Verhandlungen in den nicht behandelten Rechtsgebieten an einen anderen Anwalt wenden, dessen Ernennung dem Kammerausschuss mitgeteilt und von diesem zweiten Dominus bestätigt werden muss.

Der Praktikant, der aus irgendeinem Grund nicht in der Lage ist, die 3 Verwaltungsverhandlungen pro Semester zu besuchen, kann diese durch den Besuch eines ganzen Vormittags der öffentlichen Verhandlungen des Verwaltungsgerichtes für jedes Semester ersetzen.

Schriftlich durchgeführte Verhandlungen werden anerkannt, sofern dokumentiert wird, dass der Praktikant an der Abfassung der Verhandlungsnote aktiv mitgewirkt hat.“

Anerkannt werden auch Verhandlungen in Videokonferenz, sofern die Anwesenheit des Praktikanten in vom Richter im telematischen Verhandlungsprotokoll bestätigt und dieses dem Praktikumsbüchlein beigelegt wird.

Der Besuch der Zivilverhandlungen muß vom Richter direkt im Praktikumsbüchlein bescheinigt werden; für die Straf- und Verwaltungsverhandlungen erfolgt die Bescheinigung, immer im Büchlein, am Ende der Verhandlung durch den anwesenden Kanzlisten oder Sekretär.

4) Der Rechtsanwaltsanwärter muß dem Büchlein eine Liste von mindestens 6 (sechs) von ihm verfasste Prozessakten oder Verträge beischließen; sowie 5 (fünf) von ihm überprüfte Rechtsfragen und schließlich 1 (eine) vertiefte Ausführung über eine Rechtsfrage (die Kopien von Gerichtsakten sind ausgeschlossen).

5) Am Ende eines jeden Semesters ist der Praktikant verpflichtet, wenn der Ausschuss es verlangt, zu einem Gespräch mit dem dazu delegierten Ausschussmitglied zu erscheinen, das der Bewertung und Erläuterung des Praktikums dient.

6) Der Ausschuss überprüft mit den geeignetsten Mitteln den Wahrheitsgehalt der von den Praktikanten und von den Kanzleiinhabern mitgeteilten Informationen und Angaben.

6.1.) Die ab 01.11.2010 in das Sonderverzeichnis der Praktikanten eingetragenen Praktikanten müssen im Laufe des zweijährigen Anwaltspraktikums die Anwaltsschule für die Dauer eines Jahres besuchen. Der Besuch der Anwaltsschule ist verpflichtend und ergänzt das Anwaltspraktikum.

Der regelmäßige Besuch der Anwaltsschule und die Ablegung der schriftlichen Prüfungen befreien den Praktikanten von der Pflicht, dem Praktikumsbüchlein die im Art. 4 dieser Ordnung vorgesehenen Rechtsfragen und vertiefte Ausführung über eine Rechtsfrage beizulegen, gemäß den diesbezüglichen Richtlinien der Praktikantenkommission.

Die Praktikanten, welche die Spezialisierungsschulen für juristische Berufe nach Art. 16 des G.D. 398/1997 besuchen, sind vom Besuch der Anwaltsschule befreit. Für alle, welche die eben genannte Spezialisierungsschule für juristische Berufe besuchen, finden jedenfalls die Bestimmungen des untenstehenden Art. 7, letzter Absatz Anwendung.

7) Der Ausschuss kann den Praktikanten ermächtigen, die Kanzlei eines Anwalts eines anderen Staates der Europäischen Union zu besuchen, unter der Voraussetzung, dass der Anwalt die Absolvierung des Praktikums gemäß den Vorschriften der gegenständlichen Ordnung bestätigt.

Weiters kann der Ausschuss den Praktikanten zum Besuch des "Gerichtsjahrs" bei einer ausländischen Gerichtsbehörde ermächtigen, unter der Voraussetzung, dass dieselbe die regelmäßige und reguläre Absolvierung und die Dauer bestätigt.

Diese Ermächtigungen sind ausschließlich nach der Eintragung ins Sonderverzeichnis möglich.

Sie dürfen zusammen den Zeitraum eines Jahres des Praktikums nicht übersteigen.

Das an den Spezialisierungsschulen für juristische Berufe nach Art. 16 des G.D. 398/1997 erworbene Spezialisierungsdiplom befreit den Anwärter vom Besuch der Verhandlungen und der Kanzlei für die Dauer eines Jahres. Der Anwärter ist gehalten, dem Kammerausschuss den Zeitraum mitzuteilen, für welchen er diese Befreiung in Anspruch nehmen will. Der Anwärter, welcher am Ende der Spezialisierungsschule das Spezialisierungsdiplom nicht erwirkt, ist in diesem Fall verpflichtet, das Praktikum zu ergänzen, wobei der verstrichene Zeitraum als legitime Unterbrechung des Praktikums anzusehen ist.

8) Die Unterbrechung des Praktikums kann vom Kammerausschuss außer in dem im vorhergehenden Artikel vorgesehenen Fall vorbehaltlich genauer Dokumentierung in folgenden Fällen anerkannt werden:

- a) Militär- oder Zivildienst für die Dauer der Einberufung;
- b) bei schwerer Krankheit, welche das Arbeiten unmöglich macht, oder Mutterschaft für die von Fall zu Fall festzulegende Dauer.

Die so anerkannte Unterbrechung hat nicht die von Art.4 des K.D. 37/34 vorgesehene Wirkung.

9) Der Anwalt, bei welchem der Praktikant seine Ausbildung absolviert, ist verpflichtet, den Praktikanten effektiv sowohl bei der Tätigkeit in der Kanzlei als auch beim Besuch der Verhandlungen zu unterstützen. Außer der Unterweisung in der beruflichen Arbeitsweise und der Standesordnung hat er auch den Anwärter zur Einhaltung der standesrechtlichen Grundsätze anzuhalten, insbesondere im Verhalten zu Richtern und Kollegen.

Der Dominus hat den Wahrheitsgehalt der Berichte und der Anmerkungen im Praktikumsbüchlein zu kontrollieren und mit seiner Unterschrift des Büchleins und der Erklärungen zu bestätigen.

Der Dominus ist auf seine Ehre und in Wahrung der Grundsätze von Ehrlichkeit und Rechtschaffenheit zur Einhaltung der oben bezeichneten Pflichten gehalten; die Verletzung der Pflichten stellt eine schwerwiegende standesrechtliche Verfehlung dar.

Der Dominus ist außerdem verpflichtet, den Anwärtern den Besuch von Ausbildungskursen zu ermöglichen, auch jenen, die der Vorbereitung auf die Anwaltsprüfung dienen. Um eine effektive Ausbildung zu ermöglichen, ist der Dominus verpflichtet, dem Praktikanten einen geeigneten und angemessen ausgerüsteten Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen. Jedenfalls ist ratsam, dass jeder Anwalt nicht mehr als zwei Praktikanten gleichzeitig aufnehmen sollte.

10) Die Missachtung seitens des Praktikanten der Bestimmungen der vorliegenden Ordnung, insbesondere auch die Unterlassung oder nicht wahrheitsgemäße Erbringung der geforderten Mitteilungen und Informationen hat zur Folge, daß das oder die betreffenden Semester nicht anerkannt werden und daß ein Disziplinarverfahren eingeleitet werden kann.

Bozen, am 08.06.2026

Richtlinien zum Art. 6.1 der Praktikumsordnung beschlossen am 19.07.2011.

Jene Praktikanten, welche die Anwaltsschule gemäß Art. 6.1. der Ordnung für das Anwaltspraktikum vom 19.06.1998 in der geltenden Fassung besuchen, sind von der Pflicht befreit, dem Praktikumsbüchlein die im Art. 4 der Ordnung für das Anwaltspraktikum vorgesehenen 5 Rechtsfragen sowie die vertiefte Ausführung über eine Rechtsfrage beizulegen, sofern sie im entsprechenden Semester, welches das Praktikumsbüchlein betrifft, die Ablegung von 6 schriftlichen Prüfungen im Rahmen der Anwaltsschule nachweisen können. Die Vorlage der Liste über die Abfassung von mindestens 6 selbst verfassten Prozessakten oder Verträgen bleibt aufrecht.

Auch die Praktikanten, welche die Spezialisierungsschulen für juristische Berufe nach Art. 16 des G.D. 398/1997 besuchen, sind von der Pflicht befreit, dem Praktikumsbüchlein die im Art. 4 der Ordnung für das Anwaltspraktikum vorgesehenen 5 Rechtsfragen sowie die vertiefte Ausführung über eine Rechtsfrage beizulegen, sofern sie im entsprechenden Semester, welches das Praktikumsbüchlein betrifft, die Ablegung von 6 schriftlichen Prüfungen im Rahmen der Spezialisierungsschule nachweisen können.

Sie sind von der Vorlage der Liste über die Abfassung von mindestens 6 selbst verfassten Prozessakten oder Verträgen für das Jahr befreit, in dem sie vom Besuch der Kanzlei befreit sind .

Linee guida all'art. 6.1 del Regolamento di pratica deliberato il 19.07.2011

I praticanti che frequentano la scuola forense ai sensi dell'art. 6.1. del regolamento per lo svolgimento della pratica del 19.06.1998 nel testo vigente, sono esonerati dall'obbligo di allegare al libretto di pratica gli scritti di cui all'art. 4 del regolamento (5 questioni giuridiche e una relazione approfondita), qualora possano dimostrare di aver svolto 6 prove scritte durante la Scuola Forense nel semestre di riferimento del libretto di pratica. Rimane fermo l'obbligo della presentazione dell'elenco di almeno 6 atti processuali o contratti.

Anche i praticanti che frequentano la Scuola di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 D.Lgs 398/97 sono esonerati dall'obbligo di allegare al libretto di pratica gli scritti di cui all'art. 4 del regolamento (5 questioni giuridiche e una relazione approfondita), qualora possano dimostrare di aver svolto 6 prove scritte durante la Scuola di Specializzazione nel semestre di riferimento del libretto di pratica.

Sono altresì esonerati dall'obbligo di presentare l'elenco di almeno 6 atti processuali o contratti per quell'anno in cui sono esonerati dalla frequenza dello studio legale.